



## *Segretariato generale della Giustizia amministrativa*

*Il Presidente di Sezione*

*Segretariato generale*

### **AVVISO DI MOBILITÀ, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D. LGS. 30 MARZO 2001, N.165 PER LA COPERTURA DI 1 POSTO, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, NEL PROFILO BIBLIOTECARIO DELL'AREA FUNZIONARI, PRESSO LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

VISTA la legge 27 aprile 1982, n. 186, concernente l'ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 30 che disciplina il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di "adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184, recante "Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche amministrazioni;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., recante “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ed in particolare l’art. 4 sulla mobilità obbligatoria e volontaria;

VISTI i Contratti Collettivi Nazionali di lavoro relativo al personale del comparto dei Ministeri e, in particolare, il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 14 settembre 2007;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro comparto funzioni centrali, sottoscritto il 27 gennaio 2025;

VISTO l’accordo integrativo dell’8 novembre 2022 con il quale si è proceduto all’individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze e l’accordo stralcio del 29 ottobre 2024 per l’individuazione delle famiglie professionali delle elevate professionalità e della famiglia professionale ambito umanistico;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della Giustizia amministrativa, adottato con decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 251 in data 22 dicembre 2020, registrato dalla Corte dei conti in data 29 dicembre 2020;

VISTO il D.P.C.M. 30 novembre 2023, registrato alla Corte dei Conti il 19 dicembre 2023, concernente la “Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale”, adottata ai sensi dell’art. 29 *bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di favorire i processi di mobilità del personale non dirigenziale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 350 in data 12 dicembre 2024, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica complessiva delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali e la successiva riduzione della dotazione organica di cui al DPCS n. 84 in data 20 marzo 2025, adottato per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 833, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024;

CONSIDERATO che presso la Giustizia amministrativa sussiste la carenza in dotazione organica di un posto nell’area funzionari, profilo bibliotecario;

VISTA la nota, a firma del *Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali*, prot. n. 2937 in data 17 gennaio 2025, con la quale è stata chiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP del Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’autorizzazione ad assumere n. 1 funzionario bibliotecario a valere sui residui del *budget* 2022, pari ad euro 42.681,63, per un importo di euro 37.608,87, tramite procedura di mobilità esterna;

VISTE, in riscontro alla suddetta richiesta di rimodulazione, le autorizzazioni concesse dai suddetti Organi certificatori con nota prot. n. DFP 0011474 – P in data 13 febbraio 2025 e prot. n. 52184 in data 14 marzo 2025;

VISTO il decreto legge n. 25 in data 14 marzo 2025, che all'art. 3, co. 1, let. b), punto 2bis prevede che *“Le amministrazioni, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei ministri, destinano alle procedure di mobilità di cui al presente articolo, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle facoltà assunzionali...”*;

VISTA la comunicazione, a firma del *Direttore generale per le risorse umane, organizzative, finanziarie e materiali* della Giustizia amministrativa, prot. n. 10660 in data 14 marzo 2025, resa ai sensi dell'art. 34 bis del D.lgs. n. 165/2001 (mobilità obbligatoria) e il riscontro negativo pervenuto alla citata comunicazione da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica UPPA, Servizio Organizzazione e fabbisogno del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 26 marzo 2025 (prot. n. DFP - 0023051);

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla copertura della predetta vacanza mediante procedura di mobilità esterna, in attuazione della propria determina n. 25 in data 31 marzo 2025;

## DECRETA

### Art. 1

#### Oggetto della procedura

È indetta, ai sensi dell'art. 30 del d. lgs. 30 marzo 2001, n.165, una procedura di mobilità volontaria esterna per il reclutamento, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 unità di personale dell'area funzionari da inquadrare nell'area funzionari del Comparto Funzioni Centrali con il profilo professionale di bibliotecario presso il Consiglio di Stato.

### Art. 2

#### Requisiti di partecipazione

Alla procedura di mobilità possono partecipare i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

1. essere dipendente di ruolo, con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una delle amministrazioni appartenenti al comparto funzioni centrali, al comparto funzioni locali ed al comparto Istruzione e ricerca, limitatamente alle Università;
2. appartenere all'area funzionari, da inquadrare nel profilo professionale di bibliotecario;
3. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso un'amministrazione pubblica per persistente insufficiente rendimento e non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. Nel caso di decadenza per avvenuto accertamento che l'impiego è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabili, sono fatti salvi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 27 luglio 2007, n. 329;

4. qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165. L'Amministrazione, tramite il Reparto dei carabinieri del Consiglio di Stato, provvederà all'accertamento del possesso del requisito prima di procedere all'eventuale inquadramento in ruolo;
5. godimento dei diritti civili e politici;
6. il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
  - Laurea specialistica della classe 5/S - Archivistica e biblioteconomia (D.M. 509/99);
  - Laurea magistrale della classe LM-5 - Archivistica e biblioteconomia (D.M. 270/04);
  - Laurea triennale della classe L-1 – Beni culturali;
  - Diploma di laurea in conservazione dei beni culturali ad indirizzo archivistico librario;
  - Diploma di laurea per operatore dei beni culturali ad indirizzo beni librari;
  - Diploma di laurea in lettere con indirizzo biblioteconomico.

È altresì ammessa la partecipazione alla presente procedura di mobilità con il possesso dei seguenti titoli di studio:

- Laurea magistrale della classe LM-14 – Filologia moderna;
- Laurea triennale della classe L-10 - Lettere;
- Laurea triennale della classe L-42 – Storia;
- Laurea triennale della classe L-5 – Filosofia;

purché alla laurea abbia fatto seguito il conseguimento dei seguenti titoli:

- diploma di archivistica, paleografia e diplomatica rilasciato dalle scuole istituite presso gli Archivi di Stato;
- diploma di specializzazione in beni archivistici e librari;
- dottorato di ricerca o master universitario di I o II livello in materie attinenti alla biblioteconomia ed ai beni librari;
- Scuola Vaticana di Biblioteconomia;

7. Rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza del nulla osta preventivo ed incondizionato al trasferimento presso la Giustizia amministrativa o della dichiarazione attestante la non sussistenza dei requisiti per cui è previsto il rilascio del nulla osta;

8. idoneità fisica alla mansione da svolgere.

L'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo preassuntiva in base alla normativa vigente.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissione alla selezione comporta in qualunque tempo l'esclusione dalla procedura di mobilità.

### Art. 3

#### Publicazione del bando – Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Il presente bando è pubblicato sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/> e sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa (indirizzo: <https://www.giustizia-amministrativa.it>).

2. La domanda di ammissione alla procedura di mobilità deve essere presentata esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il

format di candidatura sul portale «inPA», disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/> previa registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente le domande inviate indifferibilmente entro le ore 23,59 di detto termine. Qualora il termine di scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo, il medesimo è prorogato al primo giorno successivo non festivo. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal portale «inPA» che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non permette più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto.

3. L'Amministrazione non è responsabile in caso di smarrimento delle comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

#### Art. 4 Contenuto della domanda

Nella domanda il candidato dovrà indicare:

1. le proprie generalità;
2. l'Amministrazione di appartenenza con indicazione:
  - dell'area e del profilo ricoperto;
  - della complessiva anzianità di servizio maturata;
  - delle funzioni esercitate;
  - della specifica professionalità acquisita nella qualifica ricoperta;
  - dell'attuale sede di servizio e dell'eventuale posizione di comando presso altre amministrazioni;
  - degli eventuali procedimenti disciplinari in corso e le ragioni che ne hanno determinato l'attivazione, nonché delle eventuali sanzioni disciplinari riportate negli ultimi due anni di servizio;
3. l'eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego con dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato ai sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi;
4. di non avere in corso procedimenti penali pendenti e di non aver riportato condanne penali che impediscano la prosecuzione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione;

5. il possesso delle qualità morali e condotta incensurabili ai sensi dell'art. 35, comma 6, del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
6. il godimento dei diritti civili e politici;
7. il titolo di studio come specificato nell'art. 2, comma 1, punto n. 6.

È richiesta la specificazione del tipo di laurea o diploma, dell'università o della scuola, del voto e della data di conseguimento.

I titoli di studio devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'articolo 3 per la presentazione della domanda di partecipazione. Sono ammessi alla procedura i candidati in possesso di titoli di studio equipollenti a quelli richiesti, a condizione che l'equipollenza sia stata riconosciuta entro la scadenza del termine per la proposizione della domanda di partecipazione.

I titoli di studio conseguiti in un altro Paese saranno accettati solo se la domanda sarà accompagnata dal provvedimento di riconoscimento di equipollenza rilasciato dalla competente autorità con l'indicazione del titolo di studio corrispondente al titolo estero e della valutazione prevista dall'ordinamento italiano equivalente alla valutazione con cui è stato conseguito il titolo estero;

8. il rilascio da parte dell'Amministrazione di appartenenza del nulla osta preventivo ed incondizionato al trasferimento presso la Giustizia amministrativa o della dichiarazione attestante la non sussistenza dei requisiti per cui è previsto il rilascio del nulla osta;
9. l'idoneità fisica alla mansione da svolgere.

In caso di difetto dei requisiti prescritti, l'Amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione del candidato con provvedimento motivato.

I candidati sono ammessi a partecipare alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti.

La presentazione della domanda di ammissione alla selezione costituisce autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai fini della gestione della procedura di mobilità.

## Art. 5

### Valutazione dei concorrenti

Le domande presentate nei termini e con le modalità sopra indicate saranno esaminate e valutate da una Commissione nominata dal Segretario generale, che informerà la valutazione ai seguenti criteri:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - esperienze professionali maturate                                    | fino a 30 punti |
| - ulteriori titoli di studio, oltre a quello richiesto all'art. 2      | fino a 10 punti |
| - conoscenza dei sistemi informativi per la gestione delle biblioteche | fino a 15 punti |
| - anzianità di servizio maturata nell'Area di appartenenza             | fino a 15 punti |

È inoltre prevista la convocazione dei candidati ritenuti più idonei per un colloquio finalizzato a verificare le competenze e le professionalità possedute in relazione alle funzioni da svolgere. Per il colloquio possono essere attribuiti fino a 30 punti ad integrazione del punteggio per la formazione della graduatoria. La mancata presenza al colloquio, senza giustificato impedimento, costituisce rinuncia alla procedura.

A parità di punteggio, la precedenza è determinata in base alla minore età anagrafica.

## Art. 6

### Trattamento economico

Al personale trasferito si applicherà, ai sensi dell'art. 30, comma 2 *quinquies*, del d. lgs. n. 165/2001, esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei Contratti collettivi vigenti presso la Giustizia amministrativa.

Al fine di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali, si fa riferimento a quanto previsto dal D.P.C.M. 30 novembre 2023, richiamato nelle premesse.

## Art. 7

### Riserve dell'amministrazione

Il presente avviso, anche tenuto conto di quanto previsto dal D.L. 25/2025, non vincola in alcun modo l'Amministrazione, né fa sorgere a favore dei partecipanti alcun diritto all'assunzione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria entro un biennio dall'approvazione o di non dar corso alla procedura in oggetto, senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa.

Il presente bando è pubblicato sul portale «inPA» e sul sito internet della Giustizia amministrativa [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it).

Giulio Castriota Scanderbeg